

Utilitalia: Prot. n. 1210/19/AR/E – GR/am del 31/05/2019

AIRU: Prot. n. 107/2019

DCO 178/2019/R/TLR

**“Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di
teleriscaldamento e teleraffrescamento”**

Osservazioni AIRU - Utilitalia

PREMESSA

Utilitalia ed AIRU intendono manifestare apprezzamento per le proposte contenute nel DCO n. 178/2019/R/tlr recante *“Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento”*. Le Associazioni hanno infatti accolto con favore l’avvio del procedimento in esame, ritenendo particolarmente importante la declinazione della disciplina sulle modalità di esercizio del diritto di recesso (Titolo III del TUA) in funzione dalla forza contrattuale e delle competenze tecnico - economiche del singolo utente, al fine di poter assicurare la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli operatori del teleriscaldamento.

Per tali ragioni si ritengono condivisibili gli obiettivi generali individuati dall’ARERA, considerando peraltro particolarmente rilevante la necessità di promuovere lo sviluppo del settore, salvaguardando gli investimenti realizzati. Sotto questo profilo si ritiene che le proposte individuate nel DCO in esame possano agevolare il perseguimento di tale obiettivo, assicurando la tutela degli utenti domestici residenti di minori dimensioni.

Si ritiene tuttavia importante evidenziare alcuni aspetti specifici delle proposte presentate nel documento di consultazione.

Per quanto riguarda la soglia di potenza contrattualizzata da considerare ai fini dell’esclusione o meno dall’ambito di applicazione della disciplina del recesso dei grandissimi utenti, potenza che l’Autorità propone sia pari a 1200 kW, si ritiene che essa possa essere considerata congrua. Tuttavia, poiché tale soglia è destinata ad applicarsi a fattispecie future in un contesto che evidentemente si auspica via via più dinamico di sviluppo del TLR, è ragionevole ritenere che essa non sia sempre in grado di assecondarne adeguatamente la crescita. Già oggi, infatti, si possono prospettare alcune casistiche che richiederebbero un approccio più articolato, come ad esempio il caso del singolo allacciamento che sottende più punti di fornitura. Inoltre, potrebbe verificarsi il caso in cui la decisione dell’investimento da parte del Gestore del TLR possa assumere, come variabile dirimente, anche con riguardo a contratti di potenza inferiore a 1200 kW, la necessità di recuperare nel tempo quote dei costi per allacciamento attraverso l’applicazione dei corrispettivi di fornitura, sulla base di una durata contrattuale rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Posto che, ai fini della promozione del servizio di TLR, il tema della salvaguardia degli investimenti risulta essere decisivo, si ritiene pertanto necessario che sia prevista la facoltà, per il gestore interessato, di presentare al Regolatore, nel corso dell’intero periodo di validità del TUA e laddove lo scenario sopra rappresentato si concretizzasse, istanze motivate, eventualmente corredate dalle evidenze necessarie, volte alla determinazione di livelli – soglia di potenza inferiori a quello di 1200 kW.

Utilitalia: Prot. n. 1210/19/AR/E – GR/am del 31/05/2019
AIRU: Prot. n. 107/2019

Per quanto riguarda poi i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR, si intende manifestare apprezzamento rispetto al complessivo percorso evolutivo che ha portato alla definizione di decorrenze per la caducazione delle clausole di recesso più ampie rispetto a quanto previsto oggi dal TUAR e differenziate in funzione della dimensione dell'utenza, la cui soglia attualmente viene proposta pari a 350 kW.

Tuttavia, proprio in relazione a tale soglia, si rappresenta la necessità che la regolazione possa tenere in considerazione alcune peculiari situazioni di gestori del TLR che operano in aree geografiche caratterizzate da maggiore mitezza delle condizioni climatiche, rispetto a quelle in cui il TLR presenta una maggiore penetrazione. Con riferimento a tali situazioni, ed al fine di garantire una più efficace parità di trattamento, si ritiene che possano essere prese in considerazione – anche nell'ambito di confronti mirati tra Autorità e singoli operatori ed a fronte di evidenze di campo – misure correttive (quali, ad esempio, fattori di correzione della potenza in funzione dei gradi giorno) per la definizione della soglia in funzione della quale differenziare la decorrenza della caducazione delle clausole di recesso.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Obiettivi dell'intervento di regolazione

S1. *Si condividono gli obiettivi generali dell'intervento di regolazione? Motivare la risposta.*

R1. Come argomentato in premessa, si condividono gli obiettivi generali sottesi al provvedimento in esame e si ritiene che le proposte di affinamento illustrate nelle osservazioni in oggetto possano meglio garantirne l'effettiva realizzazione.

Le proposte finali di modifica della disciplina in tema di recesso

S2. *Si condivide la nuova definizione di utente residenziale domestico? Motivare la risposta.*

S3. *Si condividono le modifiche della disciplina del corrispettivo di salvaguardia? Motivare la risposta.*

Utilitalia: Prot. n. 1210/19/AR/E – GR/am del 31/05/2019

AIRU: Prot. n. 107/2019

- S4.** *Si condivide quanto prospettato per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR? Quale delle due alternative proposte si ritiene preferibile? Motivare la risposta.*
- S5.** *Si condividono gli obblighi informativi proposti nei confronti degli utenti del servizio?*
- S6.** *Si condividono gli obblighi informativi proposti nei confronti dell'Autorità?*

R2. Si condivide.

R3. Si condivide, fermo restando quanto proposto in premessa in merito alla soglia di esclusione dalla disciplina del recesso dei grandissimi utenti.

R4. Si ritiene condivisibile la proposta di considerare una diversa data per la caducazione delle clausole di recesso in funzione della taglia del singolo utente. Si ribadisce, quanto rappresentato in premessa relativamente alla possibilità da parte di ARERA di considerare alcune peculiari situazioni di gestori operanti in aree geografiche caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente miti (e da particolari livelli di grado giorno).

R5. Si condivide.

R6. Si condivide.